



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Don Carlo La Mura
di Angri (Salerno)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2025

Misure a tutela dell'ambiente. Introduzione del reato di "ecocidio"

ONOREVOLI SENATORI! - Onorevoli Senatori!..... se una persona ne uccide un'altra, il capo d'imputazione sarà di omicidio, così come accade per tutte quelle azioni punibili dal nostro ordinamento: ma cosa succede se si distrugge consapevolmente la natura? Il nostro codice penale prevede pene severe per chi inquina o provoca disastri ambientali; ma quando si causa un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, le norme già previste dal nostro ordinamento non bastano più: occorre, pertanto, introdurre il reato di ecicidio che promuova il rispetto dell'ambiente e assimili la sua violazione alle violazioni contro i diritti umani, al pari del genocidio e degli altri crimini contro la pace.

Ecicidio è un termine di derivazione greca da oikos (casa) e latina da occidere (uccidere). Va a delineare l'uccisione della propria casa, letteralmente "fare a pezzi la casa", in questo caso l'ambiente, ovvero la nostra "casa comune", come l'ha definita il compianto Papa Francesco nella sua enciclica "Laudato si". In sostanza, l'ecicidio è un crimine contro la Terra, contro la vita, e quindi contro tutti gli esseri umani. Il termine ecicidio venne introdotto dal bioetista e fisiologo vegetale Arthur William Galston e dal politico svedese Olof Palme. Serviva per denunciare l'uso che si faceva, durante la guerra in Vietnam, dell'agente arancio, un erbicida utile per distruggere la vegetazione all'interno della quale si nascondevano i vietcong, e il cui uso continua ancora ad oggi ad avere gravi strascichi: milioni di persone hanno accusato gravi problemi di salute e migliaia di chilometri quadrati di foreste e coltivazioni sono state danneggiate o totalmente distrutte. Infatti, è stato il Vietnam il primo paese ad inserire il crimine di ecicidio all'interno della propria legislazione nazionale nel 1990, definendolo come "la distruzione dell'ambiente naturale, commessa in tempo di pace e di guerra e costituisce un crimine contro l'umanità". Il danno, dunque, non è solo ambientale, può essere culturale, psicologico ed emotivo ed interessare le comunità stesse, specialmente quando lo stile di vita di una comunità è profondamente connesso all'ecosistema colpito. In realtà, in Italia, danneggiare l'ambiente è già considerato reato, basti pensare che nel 2015 sono stati introdotti nel

nostro codice penale nuovi delitti contro l'ambiente, tra cui quello di disastro ambientale. Però, riconoscere e perseguire un vero e proprio reato di ecicidio, da una parte, funzionerebbe come efficace deterrente laddove le leggi ambientali già esistenti falliscono, perché difficilmente applicabili; dall'altro, scuoterebbe le coscienze, stabilendo un nuovo principio morale: considerare i danni alla natura con la stessa rigidità con cui si considerano i gravi danni alla persona, accrescerebbe il senso di responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo, da cui dipendiamo completamente.

In Italia abbiamo un caso emblematico di ecicidio, che può riconoscersi nella tristemente nota Terra dei Fuochi: territorio in cui per anni sono stati incanalati veleni da ogni parte d'Italia per seppellirli nelle discariche illegali del territorio, gestite dalla criminalità organizzata napoletana e casertana. In ventidue anni, sono stati smaltiti nella Terra dei fuochi, circa dieci milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie: un rapporto dell'Istituto superiore di sanità conferma quello che la gente tra Napoli e Caserta sa da anni, ossia la stretta relazione tra il disastro ambientale provocato dalla malavita e l'alta incidenza di patologie come tumori, forme di leucemie e malformazioni sulla popolazione del territorio; un crimine in piena regola, che urla l'urgenza di una risposta efficace, troppo a lungo rimandata, e uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni.

È arrivato dunque il momento di prevedere all'interno del nostro ordinamento giuridico il reato di ecicidio per dare una risposta concreta ed efficace all'emergenza ambientale che il nostro Paese combatte in diversi suoi territori, e per prevenire nuove forme e nuove azioni di distruzione ambientale.

DISEGNO DI LEGGE**Art.1***(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi attraverso il riconoscimento del reato di ecocidio.

Art. 2*(Reato di ecocidio)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per ecocidio qualsiasi azione, omissione, o comportamento che provochi un danno grave, esteso e persistente, all'ambiente e agli ecosistemi marini e terrestri, o che comporti inquinamento massivo, anche di lunga durata, che contaminando suolo, acqua o aria, comprometta in modo significativo la salute dell'ecosistema.

2. Ai fini della configurazione del reato di ecocidio, l'atto o il fatto deve essere compiuto con consapevolezza, dolo o colpa grave, tali da arrecare all'ambiente danni gravi, diffusi o a lungo termine.

3. Si considera ecocidio anche la negligenza grave da parte di enti pubblici o privati che non adottano misure adeguate a prevenire situazioni di rischio ecologico.

4. È considerato reato anche l'atto o il fatto eseguito in virtù di un'autorizzazione ottenuta in modo fraudolento con corruzione e estorsione.

Art. 3*(Sanzione)*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Ai fini della determinazione della pena il giudice deve tenere conto della gravità e dell'irreversibilità del danno.

2. Con la sentenza di condanna può essere stabilito: l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

l'interdizione dall'esercizio delle attività imprenditoriali o professionali connesse al danno ambientale;

l'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, così come il ritiro di permessi e autorizzazioni.

Art. 4*(Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere il reato di ecocidio sono puniti con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 5*(Misure preventive)*

1. Coloro che intraprendono attività che siano potenzialmente dannose per l'ambiente, sono tenuti ad effettuare una valutazione d'impatto ambientale preventiva all'esercizio dell'impresa e ad adottare tutte le misure che risultano necessarie per evitare i danni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.